



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 Del 03-04-20

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. MESSA A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE MARCHE EDIFICIO NUOVA FIERA DI CIVITANOVA MARCHE PER ALLESTIMENTO OSPEDALE COVID-19.

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di aprile alle ore 12:55, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CIARAPICA FABRIZIO	SINDACO	P
TROIANI FAUSTO	VICE SINDACO	A
COGNIGNI GIUSEPPE	ASSESSORE	A
CAPIONI BARBARA	ASSESSORE	P
GABELLIERI MAIKA	ASSESSORE	P
CARASSAI ERMANNO	ASSESSORE	P
BORRONI PIERPAOLO	ASSESSORE	P
BELLETTI ROBERTA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 3.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Comunicazione Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere in ordine alla regolarita' contabile

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Non necessita il rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria in questa fase, in quanto non comporta spesa.

Data: 03-04-2020

Il Responsabile dei servizi Finanziari
MELATINI MARIA LUISA

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 03-04-2020

Il Responsabile del servizio
STRAPPATO PAOLO

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 03-04-2020

Il Responsabile del servizio
Morosi Sergio

 Firmato

Documento istruttorio:

“

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto l'art. 4 del su citato decreto-legge che stabilisce espressamente: “1. Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.

2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate.

3. Sono fatte salve le misure già adottate ai sensi del comma 1 dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza COVID-19.

4. All'attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro, a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. Alle risorse di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui al menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza degli importi di cui all'allegato B; al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento dei lavori.”

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020 pubblicato in G.U. n. 88 del 2-4-2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto che in questo periodo da parte di Esponenti della Regione Marche è stato segnalato che l'edificio Ente Fiera di Civitanova Marche è la struttura idonea per la realizzazione di un ospedale di emergenza dedicato alle terapie intensiva e sub-intensiva dei malati di Covid-19 della Regione;

Preso atto che fino a questo momento tali segnalazioni non erano approdate ad una vera e propria richiesta formale;

Visto che in data odierna al n. 18300 del protocollo comunale è pervenuta la nota del Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche, Arch. Nardo Goffi, che recita: "*Egregio sig. Sindaco, vista l'evoluzione e l'imprevedibilità dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID 19 nel territorio della Regione Marche, considerata l'esigenza primaria di garantire alla popolazione una efficiente e tempestiva risposta, tenuto conto della necessità di reperire ulteriori spazi rispetto a quelli già destinati ad uso sanitario per realizzare nuovi posti di terapia intensiva e sub-intensiva da localizzarsi in zona centrale e servita anche da eliporto, preso atto che da sopralluoghi dei nostri tecnici la struttura presente sul territorio di Civitanova Marche denominata Fiera di*

Civitanova Marche sita in via S. Costantino risulterebbe idonea alle esigenze summenzionate, si chiede, con al presente, la concessione in comodato d'uso gratuito del complesso menzionato.

Il comodato di che trattasi sarà finalizzato alla realizzazione di una struttura sanitaria temporanea che prevede l'attivazione di circa 90 posti letto di terapia intensivae sub intensiva e servizi accessori, gestita dall'ASUR.

La durata del contratto sarà commisurata con la durata dell'emergenza sanitaria in atto, al termine della quale l'immobile sarà restituito nelle condizioni di fatto e di diritto attuali.

Certi di poter contare su di una risposta positiva alla presente, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente

arch. Nardo Goffi"

Ravvisato che il Comune è proprietario dell'edificio dell'Ente Fiera distinto al N.C.E.U. al foglio n. 28, mappale 830 sub 2 e che l'Ente è nelle condizioni di poter mettere a disposizione tale struttura per un'emergenza così importante per tutta la Comunità regionale e nazionale;

Preso atto che in questo contesto il Comune deve mettere a disposizione la struttura il cui allestimento sarà comunque a carico della Regione Marche o dei Soggetti dalla Stessa individuati;

Ravvisato, quindi, di dover accordare alla Regione Marche la disponibilità della struttura in comodato d'uso gratuito per la durata dell'emergenza e di rinviare ad un successivo momento la definizione della specifica convenzione;

Valutato che l'emergenza sanitaria in atto riveste priorità assoluta per garantire la salute dei Cittadini e che l'Amministrazione comunale ritiene di dover manifestare la propria solidarietà fattiva per contribuire a sconfiggere una malattia che sta decimando migliaia di persone e tra questi moltissimi anziani;

Si propone di deliberare:

1) di concedere in comodato d'uso gratuito dalla data odierna e per tutta la durata dell'emergenza causata dal Covid-19 l'edificio di proprietà comunale attualmente destinato ad ospitare l'Ente Fiera sito a Civitanova Marche, in Via San Costantino, distinto al N.C.E.U. al foglio n. 28, mappale 830 sub 2 per la realizzazione di un ospedale temporaneo con nuovi posti di terapia intensiva e sub-intensiva come da richiesta dalla stessa Regione assunta al protocollo 18300 nella data odierna;

2) di precisare che l'immobile *de quo* viene concesso per il tempo strettamente necessario a superare lo stato emergenziale provocato dal Covid-19 e, che, al cessare dello stesso, sulla base di specifici atti formali, l'immobile verrà restituito al Comune di Civitanova Marche nello stato di fatto e di diritto in cui oggi viene concesso, libero da qualsiasi responsabilità gestionale e/o economica verso terzi;

3) di stabilire che il pagamento delle utenze derivanti dai costi di gestione della struttura sanitaria (acqua, luce, gas, etc...) farà capo alla Regione o al Soggetto dalla Stessa individuato;

4) di autorizzare il Responsabile del Servizio Patrimonio all'approvazione dello schema di convenzione che regolerà i rapporti tra il Comune di Civitanova Marche e la regione Marche/Ente dalla Stessa designato relativamente al comodato di cui al punto precedente;

5) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

"

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabile dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ACCERTATO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che il presente atto non necessita sia del parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, sia del rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria in questa fase, in quanto non comporta spesa;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di concedere in comodato d'uso gratuito dalla data odierna e per tutta la durata dell'emergenza causata dal Covid-19 l'edificio di proprietà comunale attualmente destinato ad ospitare l'Ente Fiera sito a Civitanova Marche, in Via San Costantino, distinto al N.C.E.U. al foglio n. 28, mappale 830 sub 2 per la realizzazione di un ospedale temporaneo con nuovi posti di terapia intensiva e sub-intensiva come da richiesta dalla stessa Regione assunta al protocollo 18300 nella data odierna;

2) di precisare che l'immobile *de quo* viene concesso per il tempo strettamente necessario a superare lo stato emergenziale provocato dal Covid-19 e, che, al cessare dello stesso, sulla base di specifici atti formali, l'immobile verrà restituito al Comune di Civitanova Marche nello stato di fatto e di diritto in cui oggi viene concesso, libero da qualsiasi responsabilità gestionale e/o economica verso terzi;

3) di stabilire che il pagamento delle utenze derivanti dai costi di gestione della struttura sanitaria (acqua, luce, gas, etc...) farà capo alla Regione o al Soggetto dalla Stessa individuato;

4) di autorizzare il Responsabile del Servizio Patrimonio all'approvazione dello schema di convenzione che regolerà i rapporti tra il Comune di Civitanova Marche e la regione Marche/Ente dalla Stessa designato relativamente al comodato di cui al punto precedente.

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Morosi Sergio

Il Presidente
CIARAPICA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 10-04-20 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 10-04-20

Segretario Generale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-04-20 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 03-04-20

Segretario Generale
Morosi Sergio